

***Introduzione al bilancio: fonti  
normative, clausola generale e  
principi di redazione  
(seconda parte)***

22 marzo 2023

# LA CLAUSOLA GENERALE


## (art. 2423, comma 2 c.c.)

# La disciplina del c.c. (1)

<b>Redazione del bilancio</b>	
Art.2423 c.c. Comma I	Documenti
Art.2423 c.c. Comma II	Clausola generale
Art.2423 c.c. Comma III	Modalità di attuazione
<b>Principi Generali</b>	
Art.2423 bis	Principi di redazione
Art.2423 ter	Principi di struttura
<b>Norme applicative struttura</b>	
Art. 2424 – 2424 bis	Stato patrimoniale
Art.2425 – 2425 bis	Conto economico
Art 2427 – 2427 bis	Nota integrativa
Art. 2427 ter	Rendiconto finanziario
Art.2428	Relazione sulla gestione
<b>Criteri di valutazione</b>	
Art.2426	Criteri di valutazione

# La disciplina del c.c. (2)

FINALITA' DEL BILANCIO = QUADRO FEDELE



# La composizione del bilancio d'esercizio (art. 2423, comma 1)

**Art 2423 comma 1**, Il *bilancio d'esercizio* è composto da:


- Stato Patrimoniale
- Conto economico
- Rendiconto finanziario
- Nota integrativa.

La relazione sulla gestione è invece un documento di **corredo** al bilancio.

**Esercizio:** periodo amministrativo di riferimento (e.g. anno solare)

# Le clausole generali (art. 2423, comma 2)

‘Il bilancio d’esercizio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società e il risultato economico dell’esercizio’



- Chiarezza
- Veridicità
- Correttezza
- + Rilevanza

# La clausola della chiarezza (1)

**Art. 2423 c.c., 2° com.** Il bilancio d'esercizio deve essere redatto con **chiarezza** e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società e il risultato economico dell'esercizio

**Chiarezza formale:** comprensibilità del bilancio mediante la composizione di schemi analitici rigidi (artt. 2423-ter, 2424, 2424 bis, 2425, 2425 bis, 2425 ter)

**Chiarezza informativa:** completezza dell'informativa fornita > nota integrativa e relazione sulla gestione (art. 2423 c.c. 3° co., 2427, 2427 bis, 2428 C.C.)

**Chiarezza sostanziale:** imparzialità dell'informativa di bilancio > NO reddito consumabile !

# La clausola della chiarezza (2)

- L'art. 2423, comma 3 dispone che: 'Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo.'
- La norma rende aperto il contenuto della nota integrativa
- Quali sono esempi di informazioni complementari?

# La clausola della verità

**Art. 2423 c.c., 2° com.** Il bilancio d'esercizio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare **in modo veritiero** e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società e il risultato economico dell'esercizio

**Verità oggettiva:** esatta espressione degli accadimenti aziendali

**Verità soggettiva:** razionalità dei valori soggettivi stimati e congetturati

# La clausola della correttezza

**Art. 2423 c.c., 2° com.** Il bilancio d'esercizio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare **in modo veritiero e corretto** la situazione patrimoniale e finanziaria della società e il risultato economico dell'esercizio

**Dimensione tecnica:** corretta applicazione delle regole dettate dal C.C. e dall'OIC.

**Dimensione deontologica:** Imparzialità e lealtà da parte degli amministratori nell'elaborazione del bilancio > divieto di politiche di bilancio

# Il principio della rilevanza (1)

## ART. 2423, co. 3 - REDAZIONE DEL BILANCIO

[---]

*Non occorre rispettare gli obblighi in tema di rilevazione, valutazione, presentazione e informativa quando la loro osservanza abbia effetti irrilevanti al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta. Rimangono fermi gli obblighi in tema di regolare tenuta delle scritture contabili. Le società illustrano nella nota integrativa i criteri con i quali hanno dato attuazione alla presente disposizione.*

[---]

# Il principio della rilevanza (2)

## Cosa significa “non occorre rispettare” ?

- Non si tratta di una «deroga ai principi» per ottenere una rappresentazione veritiera e corretta;
- Si tratta di **non applicare** le ordinarie regole di valutazione, presentazione e informativa anche se esse sono di per sé utili a fornire una rappresentazione veritiera e corretta;
- Si tratta, dunque, di una **semplificazione** concessa dal legislatore, ma solo se gli effetti sono irrilevanti.

# Il principio della rilevanza (3)

## Cosa significa irrilevante ?

- Il c.c. e gli OIC non entrano nel merito della definizione di rilevanza;
- Per la declinazione operativa del concetto di rilevante si può ricorrere al concetto degli errori applicato nella revisione.
- In particolare secondo il principio internazionale di revisione **ISA 320** sono da considerare significativi gli errori quando ci si può *“regionalmente attendere che essi considerati singolarmente o nel loro insieme, siano in grado di influenzare le decisioni economiche prese dagli utilizzatori sulla base del bilancio”*

# Il principio della rilevanza (4)

Secondo la **Guida IFAC** per l'applicazione dei principi contabili internazionali la significatività deve essere determinata considerando i seguenti range:

Valore di riferimento	% min	% max
Ricavi	1%	3%
Risultato operativo	3%	7 %
Totale attivo	1 %	3 %
Patrimonio netto	3 %	5 %

# L'obbligo di deroga ex art. 2423 co. 3 (1)

Le norme (CC + OIC) sono sempre indispensabili?

- L'art. 2423, comma 3 dispone che: **‘Se, in casi eccezionali, l'applicazione di una disposizione degli articoli seguenti e' incompatibile con la rappresentazione veritiera e corretta, la disposizione non deve essere applicata. *La nota integrativa deve motivare la deroga e deve indicarne l'influenza sulla rappresentazione della situazione patrimoniale, finanziaria e del risultato economico. Gli eventuali utili derivanti dalla deroga devono essere iscritti in una riserva non distribuibile se non in misura corrispondente al valore recuperato.*'**

# L'obbligo di deroga ex art. 2423 co. 3 (2)

- L'evento si considera eccezionale quando contestualmente ha:
  - ✓ Natura assolutamente anomala
  - ✓ Probabilità di ripetizione nulla o scarsa
- Contestualmente, le disposizioni del C.C. non consentono di rappresentare, in modo chiaro, veritiero e corretto l'accadimento

## ESEMPI

Mutamento della natura economica degli asset aziendali, ristrutturazioni aziendali, gestione straordinaria

# Cosa fare (1)

Adeguata informativa in NI su:

- **I motivi**
  - ✓ Quadro fedele, spiegazione dei principi contabili
- **Effetti**
  - ✓ Entità delle modifiche in SP e CE, impatto quantitativo della deroga

## Cosa fare (2)

Gli eventuali utili derivanti dalla deroga devono essere:


- **Iscritti in una riserva non distribuibile**
- **Mantenuti a riserva fino alla loro realizzazione**

# **PRINCIPI DI REDAZIONE DEL BILANCIO**

## **(ART. 2423 BIS)**

# I principi di redazione del bilancio

FINALITA' DEL BILANCIO = QUADRO FEDELE



# La continuità e la competenza economica (Art. 2423 bis, co. 1, punti 1 e 3)

Nella redazione del bilancio devono essere osservati i seguenti principi:

*1) La valutazione delle voci deve essere fatta secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione dell'attività;*

*[....]*

*3) si deve tener conto dei proventi e degli oneri di competenza dell'esercizio, indipendentemente dalla data di incasso o del pagamento*

- La prospettiva di continuazione dell'attività è l'ipotesi che sta a fondamento delle valutazioni di bilancio.
- Se viene meno, siamo in presenza di un'azienda in liquidazione.
- Il legislatore specifica solamente che l'attribuzione a CE dei ricavi/costi prescinde dalla manifestazione monetaria, ma non chiarisce quando ricavi/costi si possono considerare di competenza (economica) dell'esercizio.

# **IL PRINCIPIO DELLA PRUDENZA**

# La prudenza (Art.2423 bis, co. 1, punti 1, 2,4)

Nella redazione del bilancio devono essere osservati i seguenti principi:

*1) La valutazione delle voci deve essere fatta **secondo prudenza** e nella prospettiva della continuazione dell'attività;*

*2) si possono indicare esclusivamente gli **utili realizzati** alla data di chiusura dell'esercizio;*

*[....]*

*4) Si deve tener conto dei rischi e delle perdite di competenza dell'esercizio, anche se **conosciuti dopo la chiusura di questo***

# La prudenza (Art.2423 bis, co. 1, punti 1, 2,4)

## **Significato:**

*Il principio della prudenza si traduce, dunque, nella necessità di tenere conto delle perdite, **anche solo presunte**, e di non rilevare gli **utili sperati sulle operazioni in corso**, finché questi ultimi non siano effettivamente realizzati.*

# Gli effetti della prudenza sul reddito

Quali sono gli effetti sul reddito di una prudente valutazione?

- Solo ricavi realizzati
- Solo costi sostenuti
- + altre due categorie di costi di competenza:
  - ✓ Costi presunti
  - ✓ Costi per non utilizzati



Rilevazione del **reddito prodotto** dalla gestione

# Gli effetti della prudenza sul capitale

Quali sono gli effetti sul capitale netto di una prudente valutazione?

- **Scarsa prudenza:** annacquamento
- **Eccesso di prudenza:** riserve occulte

# **IL PRINCIPIO DELLA PREVALENZA DELLA SOSTANZA SULLA FORMA**

# Prevalenza della sostanza sulla forma (1)

## **ART. 2423 bis: PRINCIPI DI REDAZIONE DEL BILANCIO**

Nella redazione del bilancio devono essere osservati i seguenti principi:

1) la valutazione delle voci deve essere fatta secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione dell'attività, ~~nonché della funzione economica dell'elemento dell'attivo e del passivo considerato;~~

**1) bis la rilevazione e la presentazione delle voci è effettuata tenendo conto della sostanza dell'operazione o del contratto;**

[ ..... ]

Quest'ultima formulazione, esprime il principio della prevalenza della sostanza sulla forma, specificando che essa fa riferimento alla **rilevazione e presentazione delle voci.**

## Prevalenza della sostanza sulla forma (2)

Tuttavia, alcune problematiche di applicazione di detto principio rimangono ancora irrisolte ed a maggior ragione alla luce della sua nuova formulazione.

Infatti, il nuovo dettato normativo chiaramente prevede che il suo rispetto non possa/debba essere limitato alla «presentazione», ma anche alla «rilevazione» (contabile) dei fatti amministrativi.

Si pensi ai temi **del leasing finanziario**, della scomposizione dei ricavi per natura sostanziale sottesa al contratto («revenue recognition»), ecc..

## Prevalenza della sostanza sulla forma (3)

Come precisato nella Relazione illustrativa dello schema di decreto legislativo «la declinazione pratica del principio di sostanza economica è effettuata dalla legge e dai principi contabili nazionali».

Tuttavia, è ragionevole ritenere che ciò non voglia dire che in assenza di specifica indicazione della legge o dei principi contabili per (ulteriori) specifiche fattispecie detto principio di redazione non debba essere applicato

## Prevalenza della sostanza sulla forma (4)

Tenuto conto della gerarchia delle fonti e del fatto che trattasi di un **principio di redazione**, si deve fare il possibile per rispettarlo per il raggiungimento di una rappresentazione chiara, veritiera e corretta della situazione patrimoniale, finanziaria ed economica dell'impresa.

Norme di legge e principi contabili nazionali, nel tempo, se ritenuto necessario e di interesse generale, provvederanno a disciplinare (ulteriori) specifiche fattispecie dapprima affrontate nella pratica e risolte dalla prassi

# Prevalenza della sostanza sulla forma (5)

Con riferimento in particolare al tema del leasing si osserva che il D.Lgs. n. 139/2015 ha lasciato immutata la previsione di cui al n. 22 dell'art. 2427 c.c.:

«La nota integrativa deve indicare, oltre a quanto stabilito da altre disposizioni:

...

22) le operazioni di locazione finanziaria che comportano il trasferimento al locatario della parte prevalente dei rischi e dei benefici inerenti ai beni che ne costituiscono oggetto, sulla base di un apposito prospetto dal quale risulti il valore attuale delle rate di canone non scadute quale determinato utilizzando tassi di interesse pari all'onere finanziario effettivo inerenti i singoli contratti, l'onere finanziario effettivo attribuibile ad essi e riferibile all'esercizio, l'ammontare complessivo al quale i beni oggetto di locazione sarebbero stati iscritti alla data di chiusura dell'esercizio qualora fossero stati considerati immobilizzazioni, con separata indicazione di ammortamenti, rettifiche e riprese di valore che sarebbero stati inerenti all'esercizio.... »

Conseguentemente, allo stato, al principio della prevalenza della sostanza sulla forma continuerebbe a fare eccezione la contabilizzazione delle operazioni di leasing finanziario.

## Prevalenza della sostanza sulla forma (6)

Gli OIC precisano chiaramente che «con riferimento alla locazione finanziaria, va osservato come il legislatore non abbia introdotto una nuova specifica disciplina contabile sul tema. La relazione al D.lgs. 139 precisa sul punto che *“si è ritenuto ... preferibile mantenere l’attuale impianto normativo in attesa che si definisca il quadro regolatorio internazionale sul leasing e si possa, quindi, riorganizzare la materia in modo complessivo”*. Lo IASB ha infatti emanato un nuovo principio contabile in tema di locazione finanziaria, l’IFRS 16, che ha sostituito lo IAS 17. Alla luce di tale scelta legislativa si è pertanto mantenuta nell’appendice D la disciplina contabile prevista nella precedente versione dell’OIC 12». (OIC 12, par. «Motivazioni alla base delle decisioni assunte», p.to 11)

# Valutazione separata

*Nella redazione del bilancio devono essere osservati i seguenti principi:*

*5) gli elementi eterogenei ricompresi nelle singole voci devono essere valutati separatamente;*



Si traduce nel divieto di compensare perdite previste con utili previsti per elementi patrimoniali contenuti in una stessa voce dello stato patrimoniale.

# La comparabilità

Richiede che operazioni simili siano registrate, valutate e rappresentate in bilancio in modo costante nel tempo.

